



**CITTA' di GARLASCO**  
**Servizio Entrate Tributarie**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) e TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**  
**Istruzioni versamento SALDO anno d'imposta 2018**

**Il 17 dicembre scade il versamento a saldo**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**Il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) non è dovuto per le seguenti casistiche:**

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali permane l'obbligo di versamento;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- abitazioni possedute dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento sia militare che civile e dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- fabbricati rurali;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che i medesimi risultino non locati (immobili merce);
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

**MODALITA' di CALCOLO IMU**

**- la base di imponibile IMU per i FABBRICATI** è data dalla *rendita catastale* più la rivalutazione del 5% , moltiplicata per il relativo coefficiente, ovvero:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Se il fabbricato non è iscritto in catasto, se è posseduto interamente da impresa e distintamente contabilizzato, il valore è dato dal costo che risulta dalle scritture contabili, comprensivo delle spese incrementative, attualizzato con appositi coefficienti, annualmente fissati con Decreto Ministeriale;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

**- la base imponibile IMU per i TERRENI AGRICOLI** è data dal *reddito dominicale* più la rivalutazione del 25%, moltiplicato per il coefficiente **135**.

**- la base imponibile IMU per le AREE FABBRICABILI** è il **valore venale in comune commercio** al 1° gennaio 2018.

**CASI PARTICOLARI IMU:**

**"Assimilazione ad abitazione principale"**

Sono assimilate ad abitazione principale e pertanto vale l'*esonero del versamento IMU anno 2017*:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d'uso.

**"Agevolazione per immobili locati a canone concordato"**

E' ridotta al 75 per cento dell'importo determinato in base all'aliquota stabilita dal Comune, l'imposta da versare per gli immobili locati a canone concordato, pertanto pari al 25 per cento.

**"Riduzione della base imponibile del 50%"**

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42 del 22/1/2004;
- per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- per le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e viceversa) purché siano soddisfatte tutte le seguenti prescrizioni:
  - si deve essere proprietari di uno o due immobili nello stesso Comune;
  - uno dei due immobili deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario e l'altro residenza anagrafica del comodatario;
  - il proprietario non deve possedere altri immobili in Italia;

- il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non vale nessuna scrittura privata o altra forma dichiarativa di concessione del comodato;
- il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita dichiarazione."

**Nel caso in cui il contribuente non soddisfi tutte le condizioni richieste dalla norma, continua ad applicarsi l'aliquota agevolata deliberata dal Comune pari allo 0,6%.**

#### **ALIQUOTE IMU**

Le aliquote, invariate rispetto all'anno 2015, sono:

- **0,35%** sull'imponibile di abitazione principale e relative pertinenze classificate ESCLUSIVAMENTE nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, con detrazione pari a € 200 annuali;
- **0,60%** sull'imponibile dell'unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito ed utilizzato come residenza anagrafica da parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado (genitori/figli e viceversa);
- **0,96%** sull'imponibile di altri fabbricati, immobili classificati nel gruppo catastale "D", terreni agricoli ed aree fabbricabili.

#### **VERSAMENTO IMU**

Il versamento è effettuato quando l'importo annuale risulta uguale o superiore a **€ 9,00**, tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi sportello bancario, ufficio postale oppure on-line, utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia immobili	IMU quota Comune	IMU quota Stato 0,76%
Terreni	3914	----
Aree fabbricabili	3916	----
Altri fabbricati	3918	----
Immobili D ad aliquota base 0,76%	----	3925
Immobili D incremento Comune 0,20%	3930	----

**Si ricorda che il codice catastale comune per il Comune di Garlasco è D925**

### **TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Esenzione TASI per abitazione principale e relative pertinenze, escluse quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La TASI è comunque dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo tutti gli altri immobili compresi quelli classificati nel gruppo catastale "D".

Restano sempre esclusi dal versamento TASI i terreni agricoli, le aree fabbricabili e i fabbricati rurali.

Non è dovuta dal locatario (affittuario), nel caso di immobile concesso in locazione.

Negli altri casi l'occupante è comunque tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo.

#### **BASE IMPONIBILE TASI**

**La base imponibile per il calcolo del nuovo tributo TASI è uguale a quella utilizzata per il calcolo IMU.**

#### **ALIQUOTE TASI**

Le aliquote, invariate rispetto all'anno 2015, sono:

- **2,5 per mille** sull'imponibile delle abitazioni principali e relative pertinenze, classificate esclusivamente nelle categorie catastali, con detrazione pari a € 75 annuali;
- **1 per mille** sull'imponibile di altri fabbricati ed immobili classificati nel gruppo catastale "D".

#### **VERSAMENTO TASI**

Il versamento è effettuato con le stesse modalità previste per l'IMU fatta eccezione per i codici tributo specificati di seguito:

Tipologia immobili	TASI
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	3958
Altri fabbricati	3961

### **LA DICHIARAZIONE IMU E' VALIDA ANCHE PER LA TASI**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto al quale il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, complete delle casistiche di obbligatorietà di presentazione, sono disponibili presso la sede municipale.

**E' disponibile il calcolo on-line sul sito [www.comune.garlasco.pv.it](http://www.comune.garlasco.pv.it)**

**Il Servizio Entrate Tributarie è disponibile per informazioni o chiarimenti**

Tel.: 0382.825220-825233 - e-mail: [tributi@comune.garlasco.pv.it](mailto:tributi@comune.garlasco.pv.it)

**IL SINDACO**  
Dr. Pietro Francesco Farina

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
Dott.ssa Stefania Noè